

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2508

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIGLIO, CRISTONI, SALERNO, FERRARINI, MAZZA, POLVERARI,
ORCIARI, D'ADDARIO, NOCI, CURCI, RAIS, CELLINI, MORONI,
ARTIOLI, ZAVETTIERI, BARBALACE**

Presentata il 23 marzo 1988

Riforma del credito agrario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della riforma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, che risale appunto al 1928, è sul tappeto da quasi trent'anni.

Se ne cominciò a parlare diffusamente nel corso della conferenza nazionale sull'agricoltura del 1961. Da allora l'argomento ha formato oggetto di numerosi dibattiti e, nella scorsa e nelle precedenti legislature, vennero presentate 4 proposte di riforma: due d'iniziativa parlamentare, una da parte del Governo ed una ad opera del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEN).

La proposta che qui presentiamo ha le caratteristiche di una legge quadro, che fissa le linee generali entro le quali dovranno muoversi gli operatori interessati: imprenditori, enti creditizi, Stato, regioni ed altri enti pubblici.

Proprio per questa sua caratteristica sono stati fissati limiti molto ampi, assumendo come principio informatore generale che il credito agrario, in tutte le sue forme, va accordato all'intero comparto agricolo-forestale-alimentare e ciò in conseguenza dell'evoluzione del concetto di agricoltura, che è andato estendendosi dalla semplice attività di produzione — alla quale faceva riferimento la legge del 1928 — alle connesse attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, esercitate non soltanto dalle cooperative di agricoltori, ma anche dalle imprese industriali e commerciali.

Pertanto un moderno sistema di credito agrario deve poter avere quale sfera di attività l'intero sistema integrato agroalimentare e finanziare quindi, non solo l'attività di produzione agricola, ma anche le attività di trasformazione, com-

mercualizzazione, importazione ed esportazione dei prodotti, anche se svolte da imprenditori non agricoli.

Evidentemente, nell'ambito di questo spazio operativo verranno poi effettuate le azioni d'incentivazione che si renderanno di volta in volta opportune, da parte del Governo e delle regioni, ciascuna secondo le proprie competenze.

La proposta di legge si fonda su tre capisaldi.

1. La suddivisione del credito agrario in due soli grandi comparti, che corrispondono poi alle concrete esigenze finanziarie di ogni impresa agricola o non-gestione ed investimenti.

2. L'eliminazione della settorialità e della frammentarietà insite nella legge del 1928, ed in quelle successive, secondo le quali va eseguito un finanziamento per ogni necessità che si presenta. La proposta di legge, pur lasciando ampia libertà di scelta all'imprenditore, costituisce « un invito » ad operare con criteri di globalità: un solo finanziamento per la gestione, un solo finanziamento per gli investimenti.

3. L'estensione già evidenziata dalla sfera d'operatività del credito agrario all'intero settore agro-alimentare, in forza della stretta connessione esistente oggi tra il momento produttivo agricolo ed il momento della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, avvengono queste attività effettuate in forma cooperativa o meno.

Passiamo ora a commentare alcuni aspetti specifici della proposta.

L'articolo 2 precisa i settori d'intervento del credito agrario: molto più ampi, per le ragioni prima dette, di quelli attuali.

In particolare viene esteso il concetto di bestiame fino a comprendervi tutte le specie animali oggetto di allevamento, secondo il principio, ormai ampiamente accettato, in forza del quale, dove esiste ciclo biologico, lì vi è agricoltura.

Viene poi esteso il campo d'operatività del credito agrario a tutto il settore dell'industria alimentare, come prima specificato.

L'articolo 3 elenca i beneficiari del credito agrario: di altri non si tratta che degli imprenditori che svolgono le attività di cui all'articolo 2.

L'articolo 5 definisce il credito di gestione, che viene concepito non più come la somma di tanti finanziamenti con specifica destinazione (acquisto di mezzi tecnici, pagamento della mano d'opera, spese di trasformazione dei prodotti, anticipi ai soci conferenti, ecc.), bensì come un finanziamento unico che fronteggia globalmente tutte le esigenze di gestione.

L'articolo 11 definisce la destinazione del credito di investimento, nel quale vengono compresi i finanziamenti utilizzati per effettuare ogni forma d'investimento, essendo irrilevante, sotto il profilo finanziario, che l'investimento stesso sia fisicamente fisso o mobile.

Accogliendo una tendenza ormai consolidata, vengono ricompresi nel credito d'investimento i finanziamenti destinati alla trasformazione di passività onerose.

Si prevede poi la possibilità, anzi, si suggerisce l'opportunità, di effettuare un solo finanziamento a copertura di tutti gli investimenti relativi ad un piano aziendale.

Il capo IV regola il fondo interbancario di garanzia.

Le innovazioni di maggiore rilievo introdotte sono le seguenti:

1) estensione della garanzia a tutte le categorie di beneficiari del credito agrario;

2) subordinazione dell'intervento del fondo e della relativa trattenuta all'assenso del beneficiario. L'assistenza del fondo non è pertanto automatica ed obbligatoria, bensì conseguenza di una volontà espressamente formulata dall'interessato;

3) la possibilità per il fondo di accordare, per un ammontare complessivo ben delimitato ed in casi particolari, garanzia primaria.

L'articolo 18 abolisce il credito agrario in natura che, ovviamente, non si concilia con l'impostazione data dalla proposta di legge al credito di gestione. Chi può disporre di un credito in conto corrente agrario d'importo pari all'ammontare complessivo di tutte le necessità connesse alla gestione, è in grado di acquistare, vantaggiosamente, per contanti, i mezzi tecnici di cui necessita.

Del resto, qualora il credito agrario in natura non venisse abolito, si porrebbe, per ovvi motivi di equità, il problema della sua estensione agli altri imprenditori (oltre ai consorzi agrari e alla Federconsorzi) che producono e commercializzano mezzi tecnici; con tutte le conseguenze negative che è facile immaginare.

In considerazione tuttavia del tempo che sarà necessario per attivare in maniera generalizzata il credito in conto corrente agrario, si è ritenuto di lasciare ancora in vita il credito in natura per cinque anni.

L'articolo 19 abolisce il fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione. Si tratta dell'unico fondo di rotazione sopravvissuto al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, non più in grado, per l'esiguità dei mezzi di cui dispone, di giocare un ruolo significativo.

Basti pensare che il fondo eroga circa 200 miliardi annui a fronte di una vendita di macchine agricole (intese in senso restrittivo, escludendo cioè tutte le macchine destinate all'industria alimentare) che, nel 1982, ha raggiunto la cifra di 2.300 miliardi di lire.

Indipendentemente poi dalla sua dotazione finanziaria il fondo non s'inquadra nella struttura unitaria del credito d'investimento che viene introdotta con la proposta in esame.

L'articolo 20 assegna i prestiti di soccorso, di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, al comparto del credito d'investimento, in funzione soprattutto della loro durata (5 anni) e dell'elevato grado di specializzazione.

L'articolo 21 sopprime la sezione speciale del fondo interbancario. Per la con-

cessione di garanzie primarie non sono necessarie né una sezione speciale né la forma fidejussoria. Si provvede secondo quanto dispone l'articolo 17.

L'articolo 24 abroga le norme riguardanti il credito agrario incompatibili con la presente proposta di legge generale sul credito agrario, che comminano sanzioni penali a chi deteriora o distrae gli oggetti sottoposti a privilegio, oppure impiega in tutto od in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa. Pare eccessiva ed ormai anacronistica questa sanzione penale specifica, visto che il credito agrario va considerato a tutti gli effetti un comparto, al pari di altri, del più ampio settore del credito, per il quale esiste una adeguata normativa sanzionatoria.

L'articolo 25 delega il Governo ad emanare un decreto, avente valore di legge, nel quale vengono raccolte tutte le norme sul credito agrario che saranno rimaste in vigore dopo l'approvazione della proposta di legge in esame. Non va dimenticato che, nel corso degli ultimi 50 anni, sulla legge fondamentale è venuta sedimentandosi una serie numerosissima di norme integrative e modificative in cui è difficile districarsi.

La predisposizione di un testo unico raggiunge allora due obiettivi:

1) la comodità di trovare raccolte in un solo testo legislativo tutte le norme ora sparse in numerose leggi e regolamenti;

2) l'opportunità che sia il legislatore stesso, per il tramite del Governo, a scegliere quali norme debbano restare in vigore e quali debbano considerarsi abrogate. In assenza di questa scelta, data la complessità della materia ed il numero molto elevato delle leggi emanate sull'argomento, l'incertezza risulterebbe inevitabile.

La proposta di legge non affronta volutamente i seguenti argomenti:

a) la disciplina dell'agevolazione del credito agrario, sia per quanto riguarda

l'attribuzione di competenza sia il procedimento di concessione di erogazione degli incentivi;

b) il sistema degli organismi erogatori del credito agrario;

c) gli strumenti di provvista dei capitali.

Le competenze per agevolare l'accesso al credito agrario sono già compiutamente definite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della legge 22 luglio 1975, n. 382.

I problemi invece relativi al processo di concessione e di erogazione degli incentivi — ed in particolare quello di una chiara definizione di ruoli tra ente pubblico che dispone l'agevolazione ed organismo bancario che concede il finanziamento creditizio — non sono stati qui considerati in quanto la sede più opportuna per la loro trattazione sembra piuttosto la generale riforma del credito agevolato, riforma che dovrebbe avere un campo di applicazione esteso a tutti i comparti del sistema creditizio interessati dall'azione agevolativa pubblica, compreso il credito agrario, che di questo sistema senza dubbio fa parte, dovendone seguire regole e comportamenti.

Anche l'argomento dell'organizzazione degli enti erogatori del credito agrario non può trovare corretta collocazione nell'ambito di una proposta di legge che si propone di regolamentare un solo comparto del credito.

Occorre infatti tenere presente che l'attuale sistema degli organismi erogatori del credito agrario altro non è che l'espressione del più generale sistema delle istituzioni bancarie: praticamente tutti gli enti creditizi svolgono direttamente o indirettamente, tramite cioè gli istituti speciali agrari, attività di credito agrario. Com'è noto, a questa situazione si è giunti con il graduale allargamento delle autorizzazioni ad operare nello specifico settore che ha modificato la posizione di partenza determinata dalla citata

legge n. 1760 del 1928, nella quale un ruolo di preminenza era stato assegnato agli istituti speciali.

Il fatto che il sistema degli organismi erogatori del credito agrario sia espressione e parte integrante del più generale sistema bancario italiano, sta a significare l'inopportunità di avanzare ipotesi di sue trasformazioni al di fuori di un eventuale progetto di revisione che riguardi l'intero settore creditizio.

Non è in contrasto con questa impostazione l'articolo 22 della proposta di legge, che si limita a stabilire la competenza degli enti di credito ad effettuare operazioni di credito agrario coerentemente con la nuova disciplina del settore, che abolisce la categoria bancaria ibrida del credito di esercizio (a breve ed a medio termine) per distinguere più correttamente tra finanziamenti agrari a breve termine (crediti di gestione) e finanziamenti agrari oltre il breve termine (crediti d'investimento).

Non è stato infine ritenuto necessario provvedere alla regolamentazione della provvista dei capitali effettuata dagli enti crediti nella convinzione che questo importante problema abbia già trovato soluzione, in un primo luogo con il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125, che ha esteso a tutti gli istituti ed alle sezioni speciali di credito agrario la facoltà di emettere obbligazioni e, successivamente, con la legge 10 febbraio 1981, n. 23 e il decreto del Ministro del tesoro del 23 dicembre 1981, che ha autorizzato questi stessi organismi ad emettere buoni fruttiferi e certificati di deposito.

L'emissione di obbligazioni è stata inoltre consentita alle aziende di credito abilitate *ex lege* ad esercitare il credito agrario di miglioramento della legge 1° agosto 1981, n. 423.

In riferimento alla raccolta obbligazionaria ed a quella effettuata con buoni fruttiferi e certificati di deposito, nonché alla possibilità per gli istituti e le sezioni speciali di ricevere anticipazioni dai propri enti partecipanti e da altre istituzioni

creditizie, l'articolo 23 della presente proposta di legge si propone esclusivamente di stabilire i limiti quantitativi entro i quali tale attività può essere svolta, in conformità con la suddivisione introdotta tra credito agrario a breve termine (di gestione) e oltre il breve termine (di investimento).

Al tempo stesso non ha più ragione d'essere l'articolo 10 della legge 1° agosto

1981 n. 423, che autorizzava gli istituti e le sezioni speciali di credito agrario ad emettere obbligazioni per finanziare prestiti agrari d'esercizio di durata quinquennale, dal momento che questa categoria di finanziamenti è stata conglobata nel più vasto settore del credito d'investimento al quale viene a connettersi anche sotto il profilo degli strumenti di provvista.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1.

(Scopo del credito agrario).

1. Il credito agrario ha per scopo l'incremento e la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari, in relazione alle esigenze del mercato.

ART. 2.

(Destinazione).

1. Il credito agrario finanzia le seguenti attività:

- a) coltivazioni vegetali;
- b) allevamento del bestiame;
- c) silvicoltura;
- d) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali;
- e) produzione e vendita di mezzi tecnici e di servizi inerenti alle attività di cui sopra, quando effettuate da agricoltori associati in cooperativa o in altra forma.

2. Per bestiame s'intende ogni specie animale soggetta ad allevamento.

3. La classificazione delle attività di cui alla lettera *d)* del comma 1 viene effettuata con decreto del Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 3.

(Beneficiari).

1. L'accesso al credito agrario è consentito agli imprenditori, privati o pubblici, singoli od associati, che esercitano le attività di cui all'articolo 2.

ART. 4.

(Categorie di operazioni).

1. Il credito agrario si distingue in:

- a) credito di gestione;
- b) credito di investimento.

CAPO II

CREDITO DI GESTIONE

ART. 5.

(Scopo e durata).

1. Il credito di gestione ha per scopo di fornire i mezzi finanziari necessari all'impresa nel breve termine, compresi quelli occorrenti per l'acquisto di bestiame a breve ciclo di allevamento.

2. La durata del credito di gestione non può superare i limiti fissati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio per le operazioni di credito a breve termine.

ART. 6.

(Conto corrente agrario).

1. Le operazioni di credito di gestione sono effettuate mediante apertura di credito in conto corrente agrario a tempo indeterminato.

2. Al conto corrente agrario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1842 e seguenti del codice civile.

3. Il conto corrente agrario può presentare saldi creditori in funzione delle esigenze di gestione dell'impresa.

ART. 7.

(Cambiale agraria).

1. Le operazioni di credito di gestione possono effettuarsi, in alternativa all'apertura di credito in conto corrente agrario, mediante rilascio di cambiale agraria.

2. La cambiale agraria deve contenere l'indicazione dello scopo del finanziamento e delle garanzie dalle quali il credito è assistito.

3. La cambiale agraria è parificata ad ogni effetto alla cambiale ordinaria.

ART. 8.

(Privilegio legale).

1. Le operazioni di credito di gestione sono privilegiate:

a) per i prestiti per le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, sui frutti pendenti, sui prodotti e sul bestiame a breve ciclo di allevamento;

b) per i prestiti per le attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 sui prodotti da trasformare o trasformati;

c) per i prestiti per le attività di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, sui mezzi tecnici.

2. Il privilegio si esercita sulle cose presenti in azienda al momento della revoca del credito in conto corrente agrario o al momento della scadenza della cambiale agraria.

3. Il privilegio compete all'ente di credito nei confronti di chiunque conduca l'impresa entro l'anno dalla data di cui al comma 2.

4. Il privilegio legale segue immediatamente il privilegio per le spese di giustizia di cui all'articolo 2777 del codice civile, nonché i privilegi speciali indicati

nell'articolo 2778 dello stesso codice, come modificati dalla legge 29 luglio 1975, n. 426.

5. Il privilegio legale nasce al momento del perfezionamento del contratto di apertura del credito in conto corrente agrario o della sottoscrizione della cambiale agraria e prende grado dalla data d'iscrizione allo schedario regionale del credito agrario di cui all'articolo 37 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1928, n. 27, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 28 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1977, n. 126, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sull'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 9.

(Privilegio convenzionale).

1. Limitatamente alla parte di valore eccedente i crediti assistiti da privilegio legale, sulle medesime cose, può essere costituito privilegio convenzionale.

2. Detto privilegio può essere costituito per la durata del prestito e in ogni caso per una durata non maggiore di dodici anni.

3. Per la validità del privilegio è necessario:

a) che risulti da atto scritto, anche se non autenticato, nel quale siano descritte le cose su cui viene costituito il privilegio;

b) che abbia acquisito data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro;

c) che sia iscritto nel registro speciale tenuto dall'ufficio dei registri immobiliari del luogo nel quale l'immobile è situato.

4. L'iscrizione avviene su richiesta dell'ente di credito che ha concesso il finanziamento.

ART. 10.

(Procedura di riscossione coattiva).

1. Qualora il debitore non versi integralmente, alla scadenza stabilita, l'importo del prestito assistito da privilegio o anche di una sola rata di esso, l'ente di credito finanziatore può presentare, al pretore del luogo in cui si trovano le cose sottoposte a privilegio, istanza perché dichiari la decadenza dal beneficio del termine e ordini il sequestro e la vendita delle cose medesime.

2. La vendita segue senza formalità giudiziarie secondo le norme dell'articolo 1515 del codice civile.

CAPO III

CREDITO DI INVESTIMENTO

ART. 11.

(Scopo del credito d'investimento).

1. Il credito d'investimento è destinato:

a) all'acquisto di macchine e attrezzature;

b) all'acquisto di bestiame a ciclo di allevamento non breve;

c) alla realizzazione di impianti ed investimenti fissi;

d) all'acquisto di beni immobili;

e) alla trasformazione di passività onerose.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 debbono essere realizzati, in funzione dell'attività aziendale, o singolarmente, o globalmente nell'ambito di un solo finanziamento relativo ad un piano aziendale.

ART. 12.

(Durata).

1. La durata massima del credito di investimento è di dieci anni, oltre l'eventuale periodo di preammortamento, per i finanziamenti destinati agli acquisti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 11; di anni venti, oltre all'eventuale periodo di preammortamento, per i finanziamenti destinati agli scopi di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 del medesimo articolo.

2. Il periodo di preammortamento non può superare la durata di un anno per i finanziamenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 11, di tre anni per i finanziamenti di cui alla lettera *c)* del comma 1 del medesimo articolo.

ART. 13.

(Forme tecniche).

1. I crediti d'investimento sono concessi previa stipulazione di apposito atto. Qualora la durata lo consenta, i finanziamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 11 possono essere effettuati anche mediante rilascio di cambiale agraria.

2. L'ammontare del finanziamento, o delle quote parte di esso, garantito ipotecariamente, sommato ad eventuali debiti ipotecari gravanti sul bene, non può superare il 60 per cento del valore cauzionale dell'immobile a lavori ultimati.

ART. 14.

(Garanzie).

1. Il credito d'investimento di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 11 è assistito dal privilegio legale sui beni oggetto d'acquisto.

2. Detto privilegio nasce al momento del perfezionamento del contratto di mutuo o della sottoscrizione della cambiale agraria e prende grado dalla data di

iscrizione allo schedario generale del credito agrario di cui al citato articolo 37 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sull'ordinamento del credito agrario e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Limitatamente alla parte di valore eccedente i crediti assistiti da privilegio legale, sulle medesime cose, può essere costituito il privilegio convenzionale.

4. Il credito d'investimento di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 11 è garantito da ipoteca o da altra garanzia ritenuta idonea dall'ente di credito, compreso il privilegio convenzionale di cui al comma 3.

CAPO IV

FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA

ART. 15.

(Attività del fondo).

1. Il fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, interviene per la copertura dei rischi connessi alle operazioni di credito agrario previste dalla presente legge e per le quali viene effettuata la trattenuta a carico del beneficiario del finanziamento.

2. La garanzia del fondo ha carattere sussidiario e si esplica fino all'intera perdita che gli enti di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni costituiti in garanzia.

3. In dipendenza della garanzia del fondo, l'ammontare del finanziamento, o della quota parte di esso, garantito ipotecariamente, sommato ad eventuali debiti ipotecari gravanti sul bene, può raggiungere l'intero valore cauzionale dell'immobile a lavori ultimati.

ART. 16.

(Trattenuta).

1. Gli enti di credito effettuano la trattenuta di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, a carico dei beneficiari del finanziamento che intendono fruire dalla garanzia del fondo.

2. La misura della trattenuta è stabilita, per le singole categorie di operazioni ed in relazione alle esigenze finanziarie del fondo, con decreto del Ministro del tesoro.

ART. 17.

(Garanzia primaria).

11. Il fondo può accordare garanzia di carattere primario, quando non risulti altrimenti possibile la concessione del finanziamento per carenza di idonee garanzie.

2. L'acquisizione della garanzia primaria da parte degli enti di credito è subordinata al preventivo assenso del fondo.

3. L'ammontare complessivo delle garanzie primarie può impegnare una quota della dotazione finanziaria totale del fondo non superiore a quella stabilita con decreto del Ministro del tesoro.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 18.

(Crediti in natura).

1. I crediti di cui all'articolo 7 del citato decreto ministeriale 23 gennaio 1928, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sull'ordinamento del credito agrario, non possono essere effettuati trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 19.

*(Fondo per lo sviluppo
della meccanizzazione agricola).*

1. Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è soppresso.

2. Le disponibilità finanziarie su detto fondo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate, man mano che si formano, nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono ripartite tra le regioni in conformità delle disposizioni del secondo comma dello stesso articolo.

ART. 20.

(Fondo di solidarietà nazionale).

1. I prestiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del secondo comma dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono soggetti ad ogni effetto al regime disposto dalla presente legge per le operazioni di credito d'investimento.

ART. 21.

(Sezione speciale del fondo interbancario di garanzia).

1. La sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è soppressa.

2. Le dotazioni finanziarie della sezione confluiscono nel fondo che acquisisce gli impegni assunti dalla sezione e accorda, con le stesse modalità, nuove fidejussioni, fino all'esaurimento degli interventi consentiti sulla base dell'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

ART. 22.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto, avente valore di legge ordinaria, tendente al riordinamento degli istituti ed enti erogativi del credito agrario in applicazione dei seguenti criteri:

a) il credito agrario di un investimento viene effettuato dagli istituti e sezioni di credito agrario già abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il credito agrario di gestione viene esercitato dalle banche ordinarie, nonché dagli istituti e sezioni di cui alla lettera a).

ART. 23.

(Provvedimenti d'incentivazione definiti anteriormente alla presente legge).

1. Le operazioni di credito agrario a tasso agevolato per le quali sia stato emesso un provvedimento di autorizzazione regionale o statale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposte al regime normativo vigente alla data di emanazione dei relativi provvedimenti autorizzativi, anche per quanto concerne la competenza degli enti erogatori.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 22 gli enti erogatori effettuano le stesse operazioni di credito agrario per le quali sono autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 24.

(Abrogazione della precedente legislazione).

1. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni,

dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni contenente le relative norme regolamentari di esecuzione, nonché qualsiasi altra disposizione di carattere legislativo in materia di credito agrario, in quanto non compatibili con le disposizioni contemplate nella presente legge.

2. È abrogato l'articolo 10 del citato regio decreto-legge 20 luglio 1927, n. 1509.

ART. 25.

(Testo unico sul credito agrario).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di credito agrario. Nella formazione del testo unico, il Governo provvede al coordinamento delle norme suddette, apportandovi, ove necessario ai fini del coordinamento stesso, le occorrenti modificazioni.